

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA

Nella seduta del 21/03/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente domanda il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in conseguenza del recesso effettuato dall'intermediario, dal rapporto di conto corrente, senza alcun preavviso. Il ricorrente chiede altresì *“a codesto arbitro che [l'intermediario] produca copia della raccomandata di preavviso di estinzione anticipata [...], il numero della raccomandata stessa e la prova documentale della data di spedizione”*.

Più precisamente, parte ricorrente ha affermato, tra l'altro:

- di essere venuto a conoscenza in circostanze casuali del fatto che la banca con la quale intratteneva un rapporto di c/c aveva receduto dal medesimo;
- che pertanto il recesso dal rapporto di c/c era stato esercitato senza alcun preavviso;
- che, in data 10/11/2016 si è recato presso una succursale della sua banca al fine di effettuare un prelievo bancomat e la carta stessa veniva trattenuta dall'ATM;
- che, in particolare, in detta circostanza l'agenzia stessa gli comunicava che il conto era in chiusura;

- che il fatto che la carta sia stata trattenuta dal bancomat è stato causa di un pregiudizio reputazionale in quanto *“tutta la gente presente nell'atrio mi osservava con diffidenza quasi fossi un clonatore di carte”*;
- che, in data 11/11/2016, si è rivolto alla propria agenzia per definire tempestivamente l'estinzione del rapporto e *“sistemare in fretta tutte le relative pratiche (revoca domiciliazioni utenze, disinvestimento titoli, cambio modalità pagamento del mutuo fondiario)”*;
- che, in data 29/11/2016 si è nuovamente recato presso l'agenzia per ripianare un disavanzo di € 150,00 causato dalla differenza tra l'importo dell'assegno emesso a suo favore dalla banca (€ 175,51) ed un prelievo di € 150,00 effettuato antecedentemente all'emissione dell'assegno di chiusura del conto;
- che tali situazioni sono state fonte di un danno patrimoniale in quanto hanno causato *“la perdita di tantissime ore di lavoro”* nonché l'addebito di una commissione di incasso delle rate del mutuo di complessivi € 185,00 derivante appunto dal cambio di conto corrente per l'addebito delle medesime;
- che, diversamente da quanto sostenuto dall'intermediario, nella risposta al reclamo non è stata allegata copia della raccomandata avente ad oggetto il preavviso di chiusura del conto.

La parte ricorrente ha domandato:

- a *“codesto arbitro che [l'intermediario resistente] produca copia della raccomandata di preavviso di estinzione datata 22.08.2016, il numero della raccomandata stessa e la prova documentale della data di spedizione”*.
- il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati dal mancato preavviso di recesso dal rapporto di conto corrente per un importo complessivo pari ad € 30.000,00.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni ha affermato:

- che, in data 22/08/2016, ha inviato al ricorrente presso il suo indirizzo, coincidente a quello per il quale è domiciliato nel ricorso in oggetto, raccomandata AR (allegata alle controdeduzioni) con la quale veniva comunicato l'intenzione di recedere dal rapporto di conto corrente;
- che l'avviso di ricezione della raccomandata era stato restituito dalle Poste *“privo della firma del cliente e con la dicitura GNC; la tracciatura scaricabile dal sito delle Poste [...] riporta la lettera come consegnata all'ufficio Postale”*;
- che *“non è del tutto comprensibile se la lettera sia stata consegnata al cliente presso l'Ufficio Postale di [...] o se sia tornata per compiuta giacenza”* ma *“in ognuno dei due casi il cliente era stato avvertito della presenza di una lettera raccomandata a lui indirizzata, non ritirata in tempo utile.”*;
- che il rapporto di conto corrente è stato estinto in data 29/11/2016 e quindi dopo un periodo superiore a 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avviso;
- che il ricorrente ha potuto operare fino alla data di estinzione del conto;
- che pertanto nessun comportamento illegittimo da parte dell'intermediario ha potuto causare danni al ricorrente che, comunque, non sono stati provati dal medesimo.

L'intermediario resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

In data 28/02/2017 il ricorrente ha presentato repliche precisando:

- che l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha prodotto la lettera, datata 22/08/2016, di preavviso di chiusura del conto corrente associata alla raccomandata n. 149065734440, ma la tracciatura di una raccomandata con un numero differente relativa ad una diversa comunicazione;
- che la tracciatura della raccomandata n. 149065734440 (relativa al preavviso di chiusura del conto) non ha dato esito positivo;

- che infatti la tracciatura allegata dalla banca (n. 649568961835) si riferisce ad una diversa comunicazione, pervenuta al ricorrente in data 22/12/2016, che lo stesso ha regolarmente ritirato;
- pertanto ha rilevato come la banca non abbia prodotto evidenza della spedizione della raccomandata di preavviso di chiusura del rapporto di conto corrente.

In data 01/03/2017 il ricorrente ha presentato ulteriori repliche ribadendo:

- che, contrariamente a quanto affermato dalla banca, non ha potuto usufruire del conto corrente fino alla chiusura del conto in quanto in data 10/11/2016 non ha potuto utilizzare la carta bancomat; mentre, in data 14/11/2016 è stata bloccata anche la carta di credito nonché inibito l'accesso all'home banking;
- che le operazioni di repentina chiusura del conto sono state causa della perdita di numerose ore di lavoro, precisando, tra l'altro, che il disavanzo di € 150 sia stato causato da un disguido avuto con l'agenzia che infatti si è scusata per l'inconveniente.

DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

Si rileva come nessuna delle parti abbia prodotto il contratto disciplinante il rapporto di conto corrente e pertanto non vi sia evidenza documentale su termini e modalità di esercizio del diritto di recesso da parte della banca.

Inoltre, si evidenzia come il ricorrente abbia rilevato la difformità tra il numero di raccomandata oggetto della lettera di recesso (n. 149065734440) e il numero di raccomandata oggetto di tracciatura (n. 649568961835) e pertanto come l'intermediario resistente non abbia, in definitiva, fornito evidenza documentale del recapito della lettera di preavviso di recesso dal rapporto di conto corrente all'indirizzo del ricorrente.

In effetti, come emerge dalla documentazione in atti, il numero di raccomandata e la data di invio non coincidono con quanto affermato dall'intermediario.

In merito ai danni subiti dal ricorrente deve rilevarsi come questo non abbia prodotto alcuna evidenza documentale a prova degli stessi, limitandosi a lamentare di avere subito danni non patrimoniali in occasione del mancato funzionamento della carta bancomat; "numerosi disguidi" dovuti alla chiusura del rapporto, con perdita di numerose ore di lavoro; l'esborso di una commissione di incasso delle rate del mutuo, a causa del cambio di conto corrente di addebito, per un importo complessivo pari ad € 185,00.

In merito, l'intermediario, si è limitato ad affermare l'insussistenza di un comportamento illegittimo tenuto dal medesimo e l'assenza dei presupposti per il risarcimento dei danni, per difetto del nesso causale e della prova da parte del ricorrente, senza, tuttavia, specifica contestazione dei fatti allegati da quest'ultimo.

Ciò chiarito e venendo all'esame del merito della controversia, deve ricordarsi che l'orientamento consolidato dai Collegi ABF in materia di recesso dal rapporto di conto corrente è nel senso che la mancanza di un congruo preavviso (o del preavviso contrattualmente previsto) non determina un'inefficacia del recesso illegittimamente esercitato e non esclude, pertanto, lo scioglimento del vincolo contrattuale, in ossequio al noto principio secondo il quale, nei contratti a tempo indeterminato, il recesso può essere in ogni caso esercitato. Tuttavia, il mancato rispetto di un ragionevole termine di preavviso (alla stregua delle previsioni contrattuali, della legge o dei generali doveri di correttezza e buona fede) comporta il riconoscimento al correntista del diritto al risarcimento del danno eventualmente patito (cfr., in tal senso, Collegio di Milano n. 9286/2016).

Nel caso di specie l'intermediario resistente – a fronte di specifiche e circostanziate contestazioni – non ha in alcun modo dimostrato la correttezza del proprio operato, con ciò inducendo questo Collegio a ritenere che – difettando totalmente la dimostrazione di aver fornito un congruo preavviso – questo, in concreto, non vi sia stato effettivamente stato.

Se, dunque, non sembra possano sussistere seri dubbi sulla ricorrenza di un'illegittima condotta dell'intermediario resistente, residua il problema relativo alla verifica della fondatezza della domanda risarcitoria non tanto sotto il profilo dell'*an*, quanto nella sua consistenza concreta ed effettiva.

Com'è noto, anche nel procedimento avanti all'ABF risulta applicabile il principio di "non contestazione" (art. 115 c.p.c.) che può, in questa sede, risultare decisivo per riconoscere a parte ricorrente l'importo corrispondente al lamentato esborso della commissione di incasso delle rate del mutuo, pari ad € 185,00.

Quanto agli altri danni lamentati da parte ricorrente, pur dovendo rilevare che non è in alcun modo possibile procedere all'esatta quantificazione dei medesimi, non resta a questo Collegio che ritenere verosimile che un danno in termini di disagi (mancata disponibilità della carta di debito, ad esempio) e perdita di tempo sia stato comunque subito, danno in merito al quale si deve procedere ad una quantificazione in via equitativa, determinandolo così nell'importo complessivo di € 500,00.

Per quanto, infine, attiene al danno non patrimoniale lamentato dal ricorrente, in mancanza di qualsiasi prova circa l'effettiva ricorrenza di un danno reputazionale e considerando che parte ricorrente non ha lamentato alcuna lesione di diritti della persona di rango costituzionale, il Collegio non può che non accogliere la relativa richiesta risarcitoria.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 685,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTAI